



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 108 del 22/10/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E FERMATA NELLA VIA R. MARGHERITA DAL CIVICO 47 AL CIVICO 53 DAL 24/10/2025 AL 07/11/2025 RESTRINGIMENTO SEDE STRADALE PER LAVORI EDILI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con prot. 37977 del 20/10/2025, è pervenuta da parte del richiedente agli atti d'ufficio generalizzato, un'istanza relativa all'emissione di ordinanza di occupazione di suolo pubblico per lavori di manutenzione straordinaria di un immobile sito al civico 40 dal giorno 24/10/2025 al 07/11/2025;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerate le dimensioni della carreggiata si rende necessaria l'istituzione di un divieto di sosta e fermata, nella via Regina Margherita, tratto compreso tra il civico 47 e il civico 53;

VISTI gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito

ORDINA

l'istituzione del divieto di sosta e fermata nella via Regina Margherita, dal civico 47 al civico 53, onde permettere l'occupazione del suolo pubblico per un cantiere edile, sul lato opposto nell'edificio al civico 40, dal giorno 24/10/2025 al giorno 07/11/2025.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;



- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco
 - albo pretorio
- Sede;
sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia